



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 29 giugno 2017

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4 comma 6, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea ACRI, e del Protocollo d'Intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Protocollo d'Intesa) in data 22 aprile 2015.

Titolo I - Principi generali

Art. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità, ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia del valore del patrimonio attraverso una prudentiale diversificazione del rischio;
 - b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi stabiliti dalla Fondazione nei propri documenti programmatici;
 - c) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
 - d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.Nelle scelte di investimento la Fondazione:
 - a) persegue l'ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti più adeguati per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) mantiene un'adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) adotta una gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
3. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive, se necessario.

4. Nella diversificazione del rischio dei propri investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto (intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, valutando al *fair value* sia le singole esposizioni, che le altre componenti dell'attivo.
5. Ai fini del computo del limite di cui al comma precedente, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo dello stato patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Inoltre, nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività -rappresentata o meno da strumenti finanziari - nei confronti di un singolo soggetto, inteso per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte, tenendo altresì conto della presenza di altri rapporti di connessione giuridici e/o economici.
6. In caso di superamento della soglia massima di esposizione definita nel precedente comma 4 dovuta ad un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data di superamento, al fine di verificare se l'aumento di valore abbia carattere durevole; in quest'ultimo caso, la Fondazione predispone un piano di rientro, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
7. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, ai sensi di legge, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
8. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione; può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati a norma di legge, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione definiti dall'Organo di Indirizzo.
9. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 3 Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando:
 - a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";
 - b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di "copertura";
 - c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea (UE) o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese della UE. In tale ultimo caso, la gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, e dovrà indicare:
 - a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore al 130%.

Art. 4 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

1. In coerenza con gli obiettivi in precedenza indicati la Fondazione assegna particolare rilievo all'opportunità di alimentare e mantenere un Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.
2. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del Fondo vengono definite nei documenti programmatici e di bilancio, con l'intento di perseguire un più generale equilibrio erogativo di medio-lungo periodo, sostenendo in particolare, unitamente ad altri fondi costituiti a supporto dell'attività istituzionale, la copertura degli impegni pluriennali e dei progetti di ampia valenza; le risorse del fondo possono inoltre essere utilizzate in caso di situazioni di necessità ed urgenza.

Titolo II - Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento

Art. 5 Separazione ruoli e responsabilità

1. L'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni definite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Art. 6 Organo di Indirizzo

1. Sono di competenza dell'Organo di Indirizzo:
 - a) la definizione, nell'ambito dei documenti programmatici, su proposta del Consiglio di Amministrazione a sensi di statuto, delle linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, con riferimento agli obiettivi di rendimento legati ai livelli erogativi tempo per tempo individuati;
 - b) l'elaborazione di indirizzi riguardanti gli investimenti strategici;
 - c) la determinazione, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, degli accantonamenti al fondo stabilizzazione erogazioni;

- d) la verifica periodica, anche attraverso i documenti programmatici e di bilancio, sulla base delle rendicontazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, della coerenza dell'attività di gestione del patrimonio con le linee generali dallo stesso definite;
- e) la definizione delle linee generali per l'affidamento della gestione del patrimonio ad intermediari abilitati.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento all'Organo di Indirizzo. In particolare, con il supporto della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione:
 - a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dall'Organo di Indirizzo;
 - b) l'individuazione, secondo le linee generali definite dall'Organo di Indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
 - c) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle strategie di investimento;
 - d) la valutazione periodica dei gestori;
 - e) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
 - f) l'individuazione di eventuali advisor/consulenti esterni;
 - g) il monitoraggio periodico degli investimenti, sulla base di apposita reportistica predisposta dalla Struttura operativa interna.
2. In caso di urgenza il Presidente della Fondazione, sentito il Segretario Generale, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione relaziona periodicamente all'Organo di Indirizzo circa l'andamento degli investimenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Investimenti definendone la composizione, le competenze e, sentito il Collegio Sindacale, le eventuali indennità, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Art. 8 Struttura operativa interna

1. Nell'ambito della Struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato investimenti, se istituito, e/o dei soggetti delegati con il compito di:
 - a) curare la gestione delle attività di tesoreria, verificando le esigenze finanziarie della Fondazione anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi;
 - b) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soggetti delegati;
 - c) sorvegliare i rischi e le performances degli investimenti collaborando con l'eventuale consulente;
 - d) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione;

- e) predisporre in collaborazione con l'eventuale consulente apposite comunicazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione della Fondazione circa:
- l'andamento della gestione degli investimenti della Fondazione, sia in termini patrimoniali che reddituali e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - i rischi degli investimenti;
 - il confronto dei risultati con l'avanzamento del budget per quanto concerne i ricavi;
 - la verifica del rispetto degli eventuali limiti e condizioni individuate nelle strategie operative tempo per tempo vigenti;
 - l'andamento dei mercati finanziari in collaborazione con il consulente finanziario, anche attraverso i documenti previsionali e/o di bilancio, con particolare attenzione alle nuove opportunità e relativi rischi eventualmente rilevati.

TITOLO III Investimenti

Art. 9 Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, la Fondazione investe il patrimonio in strumenti e prodotti finanziari, bancari e assicurativi, quotati e non quotati, detenuti a titolo durevole, costituenti il portafoglio immobilizzato, ovvero destinati alla negoziazione. Rientrano tra i primi:
 - a) gli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti;
 - b) gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.Costituiscono il portafoglio di negoziazione gli investimenti che hanno l'obiettivo di cogliere le opportunità che i mercati finanziari possono offrire nel breve periodo.
2. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.
3. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

Art. 10 Criteri generali di selezione degli investimenti

1. La selezione degli strumenti e dei prodotti finanziari di investimento del patrimonio ha luogo osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività.
2. In attuazione delle linee generali definite dall'Organo di Indirizzo e delle proprie strategie operative il Consiglio di Amministrazione, nella selezione degli investimenti destinati alla negoziazione, tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
 - a) coerenza con le finalità della Fondazione;
 - b) grado di rischio nelle sue diverse componenti;
 - c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - d) flusso di liquidità periodico;
 - e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - f) grado di liquidabilità dell'investimento.

3. Gli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti di norma devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
 - capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
 - presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
 - presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

4. Relativamente agli investimenti diretti nelle società non quotate, il Consiglio di Amministrazione, tiene debitamente conto, nell'assunzione delle relative decisioni, dei Piani industriali e del Budget per le società di nuova costituzione, e dei risultati dei Bilanci degli ultimi esercizi, dei Piani industriali e del Budget per quelle già costituite, nonché, per tutte, della capacità della società di generare un'adeguata redditività compatibilmente con il settore in cui opera, dell'attesa distribuzione di utili agli azionisti e/o interessi agli obbligazionisti e del grado di indebitamento, che dovrà essere adeguatamente correlato al capitale proprio.

Art. 11 Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti

1. Nel perseguire l'obiettivo di ottenere un'adeguata redditività l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, operano per il contenimento dei rischi attraverso una diversificazione degli investimenti.

2. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:
 - controparte;
 - liquidabilità;
 - mercato;
 - valuta;
 - credito;
 - carattere geopolitico;
 - concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Art. 12 Conflitto di interessi

1. Nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione tiene conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi tra i componenti gli Organi e/o la Struttura con delega operativa, nonché il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso degli stessi, da un lato ed i soggetti esterni, quali intermediari finanziari, gestori proponenti l'investimento e/o consulenti, dall'altro; a tal fine hanno rilevanza eventuali partecipazioni qualificate detenute nelle società interessate dal proposto investimento o incarichi ricoperti nei relativi Organi societari. Le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate dai soggetti interessati, i quali non possono partecipare alle relative deliberazioni, a meno di incarichi ricoperti su designazione e per conto della stessa Fondazione; eventuali situazioni di conflitto di interessi riguardanti la Struttura con delega operativa devono essere riferite al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV Rendicontazione, Pubblicità del Regolamento, e Norma Transitoria

Art. 13 Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati.
2. Nella Nota Integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.
3. Nella nota integrativa vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di Intesa

Art. 14 Pubblicità

1. Il presente Regolamento e il Bilancio sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Art. 15 - Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 30 giugno 2017.
2. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatte salve quelle in tema di derivati e di diversificazione che si applicano dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui in premessa. L'esposizione nei confronti di un unico soggetto che alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa era superiore a quella massima definita nell'art. 2, comma 4, viene ridotta al di sotto del limite previsto secondo quanto disposto dal medesimo Protocollo.

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione.....	2
Titolo I - Principi generali	2
Art. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio	2
Art. 3 Operazioni in derivati.....	3
Art. 4 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.....	4
Titolo II - Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento	4
Art. 5 Separazione ruoli e responsabilità	4
Art. 6 Organo di Indirizzo	4
Art. 7 Consiglio di Amministrazione.....	5
Art. 8 Struttura operativa interna	5
TITOLO III Investimenti.....	6
Art. 9 Composizione degli investimenti	6
Art. 10 Criteri generali di selezione degli investimenti	6
Art. 11 Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti.....	7
Art. 12 Conflitto di interessi	7
TITOLO IV Rendicontazione, Pubblicità del Regolamento, e Norma Transitoria.....	8
Art. 13 Rendicontazione.....	8
Art. 14 Pubblicità.....	8
Art. 15 - Norma transitoria.....	8